



SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA GIGANTUM

SETTORE I° - UFFICIO DELIBERE
ORIGINALE

COMUNE DI AGRIGENTO

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

--O--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 11.05.2023

recante

Regolamento di videosorveglianza mobile per il contrasto dell'abbandono e lo smaltimento improprio dei rifiuti nel territorio comunale – Approvazione – Esame ed approvazione.

L'anno duemila ventitré, il giorno undici del mese di Maggio, alle ore 17:30 e seguenti, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 32698 del 05/05/2023 e successiva integrazione prot. n. 33953 del 10/05/2023, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i signori Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	FIRETTO Calogero		x	13	SETTEMBRINO Ilaria	x	
2	VULLO Marco		x	14	ALONGI Claudia	x	
3	SPATARO Pasquale		x	15	PIPARO Gerlando	x	
4	NOBILE Teresa	x		16	CONTINO Flavia Maria		x
5	SOLLANO Alessandro	x		17	LA FELICE Giuseppe		x
6	AMATO Antonino		x	18	VITELLARO Pietro	x	
7	FONTANA Mario Silvio		x	19	HAMEL Nicolò	x	
8	GRAMAGLIA Simone	x		20	CIRINO Valentina	x	
9	ALFANO Francesco	x		21	COSTANZA SCINTA Antonino	x	
10	VACCARELLO Angelo	x		22	BRUCCOLERI Margherita		x
11	CACCIATORE Davide		x	23	BONGIOVI' Alessia	x	
12	CIVILTA' Giovanni	x		24	ZICARI Roberta	x	

PRESENTI n. 15

ASSENTI n. 09

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo.

Per l'amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia, gli assessori Principato, Cantone, Alfano, Ciulla e Piparo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale.

Il Presidente prosegue i lavori d'aula ponendo in trattazione il punto 5 concernente la proposta di deliberazione in oggetto **Allegato "B"** e concede la parola al Segretario Generale che, in assenza del dirigente proponente, ne dà lettura.

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Vaccarello. I consiglieri sono **n. 14**.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dell'11/05/2023: "Regolamento di videosorveglianza mobile per il contrasto dell'abbandono e lo smaltimento improprio dei rifiuti nel territorio comunale – Approvazione – Esame ed approvazione.

Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazione di voto, il Presidente, pone a votazione, **per appello nominale**, la proposta di deliberazione **allegato "B"**

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione, **allegato "B"**;

Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima:

Con votazione espressa, **per appello nominale**, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati;

Consiglieri presenti n. 14

N. 14 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Vitellaro, Hamel, Cirino, Costanza Scinta, Bongiovi e Zicari).

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto **Allegato "B"**, recante: *"Regolamento di videosorveglianza mobile per il contrasto dell'abbandono e lo smaltimento improprio dei rifiuti nel territorio comunale"*.

Si dà atto che rientra in aula il consigliere Vaccarello. I presenti sono **n. 15**.

A tal punto il Presidente pone a votazione, **per alzata e seduta**, l'Immediata Esecutività della presente deliberazione che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15

N. 15 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Vaccarello, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Vitellaro, Hamel, Cirino, Costanza Scinta, Bongiovi e Zicari).

Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata.

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia **allegato "A"** che qui si richiama integralmente.

Allega to 4 A^u alla delibera
di Consiglio comunale n. 60
del 14.05.2023
Il Segretario Generale

5 - REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER IL E LOSMALTIMENTO IMPROPRIO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE APPROVAZIONE

Il Presidente

Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno: Regolamento di videosorveglianza mobile per il e lo smaltimento improprio dei rifiuti nel territorio comunale Approvazione. Invito il dirigente del settore commissario Rabbita a fare il suo ingresso in Aula, perché possa illustrare la proposta di deliberazione. Invito il Segretario Floresta a illustrare la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale. Prego Segretario Floresta.

Il Segretario Generale

Regolamento di videosorveglianza mobile per il contrasto all'abbandono e allo smaltimento improprio dei rifiuti nel territorio comunale. Approvazione. Il Responsabile del VII settore polizia locale, premesso che l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto del 2008 definisce la sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. L'articolo 6, comma 7 e 8 del decreto legislativo 11/2009, convertito nella legge 38/2009 stabilisce che per la tutela e la sicurezza urbana i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza e i luoghi pubblici o aperti al pubblico e che la conservazione dei dati delle informazione e delle immagini raccolte mediante uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Con circolare 558 in data 6 agosto 2010 avente a oggetto sistemi di videosorveglianza, il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha rilevato come l'utilizzazione del sistema di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico quali si profilino aspetti di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica oltre a quelli di sicurezza urbana, possono determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del garante con conseguente applicazione dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali in particolare quello dell'informativa di cui all'articolo 13 dell'accennato Codice, al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, il garante per la protezione dei dati personali, ha precisato che i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa

che evidenzino mediante l'apposizione della cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento, repressione dei reati. In merito all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo nel Regolamento si stabilisce che la stessa sia resa agli interessati nelle forme semplificate previsto dall'articolo 5 del Regolamento fermo restando la collocazione di appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza installati anche all'interno di edifici comunali. Dato atto che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento dell'unione Europea 679 del 2016 del Parlamento europeo del Consiglio del 27 aprile 2016 è stato introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto all'articolo 99 paragrafo 2 del Regolamento 216 e 179 . Preso atto che la piena applicazione della normativa Europea determina la necessità per gli stati dell'Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti operatori pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni Europee. Considerato che il decreto legislativo 18 maggio 51/2018 ha dato attuazione alla direttiva 2016 , 680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale in particolare il testo normativo adegua la normativa nazionale alla direttiva 680/2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento, perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell'articolo 1, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche, al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche, contenuti in un archivio o a esso destinati inclusa la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Rilevato che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza fissi e mobili gestiti nell'ambito del territorio comunale rappresenta un obiettivo primario dell'amministrazione al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici e garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e delle cose e per la prevenzione di atti criminosi. I sistemi di videosorveglianza risultano idonei a scoraggiare e prevenire anche il fenomeno l'abbandono dei rifiuti sul territorio con conseguente potenziamento dell'ambiente e della civile convivenza. Constatato che il garante per la protezione dei dati personali garantisce in particolare un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, consentendo la possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza senza lesione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato. Ritenuto necessario dovere regolamentare l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza gestiti dal comune nell'ambito del territorio comunale in conformità alle indicazioni, disposizioni di cui al Regolamento dell'Unione Europea 679/2016 e il decreto legislativo 51/2008. Visto l'allegato Regolamento comunale. Richiamato il decreto legislativo 30 giugno 2003

numero 196. Vista la legge 142/90, il Tuel, la legge 190/2012, l'Orel, il decreto legislativo 196/2003, il decreto legislativo 101/2018, assunta la competenza dell'organo ad adottare il presente provvedimento, propone di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante della presente. Di dare atto che è interesse dell'ente regolamentare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale per garantire tutela effettiva e sicurezza pubblica prevenendo problematiche di ordine pubblico, danneggiamento di beni, abbandono di rifiuti, nonché ogni altro eventuale lesione a diritti e libertà fondamentali dei cittadini che grazie a un controllo diffuso possono essere interrotti. Di approvare l'allegato regolamento comunale di videosorveglianza mobile per il contrasto dell'abbandono o lo smaltimento in proprio dei rifiuti nel territorio comunale che si compone di numero 13 articoli. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di intervenire per la tutela dei diritti fondamentali della cittadinanza ai sensi dell'articolo 12 della legge 44/91. Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza.

Assume la Presidenza la vicepresidente

Il Presidente

Grazie dottoressa. Ci sono interventi? Passiamo alla votazione dell'intera proposta. Procediamo alla votazione per appello nominale.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

Il Presidente

Si passa all'immediata esecutività per alzata e seduta. Entra il Consigliere Vaccarello. Votiamo per appello nominale l'immediata esecutività.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

Il Presidente

15 per l'immediata esecutività. Abbiamo finito il punto numero 5.

Riassume la Presidenza il Presidente

Il Presidente

Sono presenti 15 Consiglieri. 15 voti favorevoli. Il Consiglio approva.



SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA
GIGANTUM

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allega To^uB^u alla delibera
di Consiglio comunale n. 60
del 11.05.2023
Il Segretario Generale

PROPOSTA DEL SETTORE VII
POLIZIA LOCALE
REG. SETTORE N. 01 DEL 06/04/2023

SEGRETERIA GENERALE
DEPOSITATA IN DATA 17.04.2023
REGISTRATA AL N. 33

Oggetto:

Regolamento di videosorveglianza mobile per il contrasto dell'abbandono e lo smaltimento improprio dei rifiuti nel territorio comunale – Approvazione.

Il Responsabile del Settore VII – Polizia Locale

PREMESSO CHE

- l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;
- l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”;
- con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto “Sistemi di videosorveglianza”, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come “l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice”; – al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che “i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati”. In merito all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo, nel regolamento si stabilisce che la stessa sia resa agli interessati nelle forme semplificate previste dall'articolo 5 del regolamento, ferma restando la collocazione di

appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza installati anche all'interno di edifici comunali

DATO ATTO CHE

- con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) è stato introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto dall'Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679.

- Preso atto che la piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati dell'Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee. Considerato che il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). In particolare, il testo normativo adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell'articolo 1, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, incluse la salvaguardia contro - e la prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica.

RILEVATO CHE

- l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili gestiti nell'ambito del territorio comunale rappresenta un obiettivo primario dell'Amministrazione al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici, di garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e delle cose e per la prevenzione di atti criminosi;

- i sistemi di videosorveglianza risultano idonei a scoraggiare e prevenire anche il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio con conseguente potenziamento della tutela dell'ambiente e della civile convivenza;

CONSTATATO CHE

il Garante per la protezione dei dati personali garantisce, in particolare, un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, consentendo la possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza, senza lesione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato;

RITENUTO NECESSARIO

dover regolamentare l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune nell'ambito del territorio comunale, in conformità alle indicazioni e disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 51/2008 e smi;

VISTO

l'allegato Regolamento Comunale per la videosorveglianza mobile per il contrasto dell'abbandono e lo smaltimento improprio dei rifiuti nel territorio comunale da attuare nel territorio comunale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"

VISTI

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

ASSUNTA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 267/2000, che pone nelle attribuzioni del Consiglio Comunale la competenza in materia di Regolamenti Comunali

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

- 1) Di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante della presente;
- 2) Di dare atto che è interesse dell'Ente regolamentare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale per garantire tutela effettiva e sicurezza pubblica, prevenendo problematiche di ordine pubblico, danneggiamento di beni e abbandono di rifiuti, nonché ogni altra eventuale lesione a diritti e libertà fondamentali dei cittadini che, grazie ad un controllo diffuso, possano essere interrotti;
- 3) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale di videosorveglianza mobile per il contrasto dell'abbandono e lo smaltimento improprio dei rifiuti nel territorio comunale, che si compone di n. 13 articoli;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di intervenire per la tutela dei diritti fondamentali della cittadinanza, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza.



Firmato digitalmente da:
RABITA MAURIZIO
Comin. Maurizio Rabita
Firmato il 06/04/2023 10:08
Seriale Certificato: 949847
Valido dal 25/11/2021 al 25/11/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Responsabile del Settore VII Polizia Locale

Dott. **GIOVANNI MANTIONE**
13.04.2023 20:04:39
GMT+00:00

Allegati		
1	-- Regolamento	n. 1 documento
2		
3		
4		
Rif. Atti		
1		--

Vista - Conforme all'indirizzo politico reso
 Firmato digitalmente da:
MICCICHE' FRANCESCO
 Firmato il 14/04/2023 11:35
 ID: 5124330
 Seriale Certificato: 98104863087255483922033747038097063128
 Valido dal 23/10/2020 al 23/10/2023
 Dott. Francesco Micciche
 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII P.L.</p> <p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: center;">GIOVANNI MANTIONE 13.04.2023 20:04:39 GMT+00:00</p> <p>Dott.  Mantione</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</p> <p>In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere:</p> <p style="text-align: center;">F/AVOLE</p> <p style="text-align: center;">GIOVANNI MANTIONE 13.04.2023 20:04:39 GMT+00:00</p> <p>Dott.  Mantione</p>



**REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
MOBILE PER IL CONTRASTO
DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO
IMPROPRIO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO
COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

CAPO I- PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

Art.3 Definizioni

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 Titolare del trattamento

Art. 5 Responsabile

Art. 6 Soggetti esterni incaricati del trattamento

Art. 7 Incaricato al trattamento

CAPO III - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

Art. 9 Modalità di raccolta dati e informativa

CAPO IV - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL' UTILIZZO DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 10 Comunicazione dei dati

Art. 11 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 12 Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Disposizioni finali

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare l'abbandono e lo smaltimento improprio di rifiuti nel territorio del Comune di Agrigento e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Reg. UE 2016/679 (GDPR), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, alle Linee guida dell'European Data Protection Board n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi che successivamente verranno nominati "codice".

Art.2 – Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

1. Il Comune di Agrigento, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzo di telecamere/fotocamere mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti. Il sistema verrà utilizzato anche per controllare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
3. L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere/fotocamere. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
4. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente articolo.
5. L'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di telecamere/fotocamere

blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso le fotocamere;

d) per "titolare", il Comune di Agrigento nella persona del suo rappresentante legale;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

CAPO - II OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 – Titolare del trattamento

Il Comune di Agrigento, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

Il Titolare:

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- effettua, quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, attraverso i vertici apicali dell'organizzazione amministrativa dell'Ente;
- nomina "responsabile del trattamento" dei dati personali la società affidataria della gestione e della manutenzione del servizio di videosorveglianza;
- detta le linee guida di carattere fisico, logistico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite;
- cura gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali, quali l'aggiornamento del registro dei trattamenti, la valutazione di impatto privacy sui diritti e le libertà degli interessati (DPIA), l'attuazione delle misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento.

I dati sono trattati da parte del personale del Titolare, previamente autorizzato, da parte dei soggetti esterni che trattano dati come Titolari autonomi o Contitolari del trattamento (per finalità di pubblica sicurezza), da parte dei soggetti che trattano i dati per conto del Titolare ai sensi dell'art. 28, GDPR, "Responsabili del trattamento" (per finalità di gestione tecnica e manutenzione del sistema di videosorveglianza, nonché di trasmissione delle immagini verso i Centri di Controllo).

Il Comune di Agrigento, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di svolgimento della valutazione di impatto privacy e della notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 36, GDPR.

Art.5 – Responsabile

1. Il Dirigente del Settore della Polizia Municipale è nominato, con atto del Sindaco, quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.3 lett. e) del presente regolamento.

2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile

nominato previa comunicazione al Sindaco.

3. Il responsabile del trattamento, nominato con apposito atto ai sensi dell'art. 28, Reg. UE 2016/679, ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, alle disposizioni del presente regolamento, e alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, anche in sede di designazione al personale incaricato.

5. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 6 – Soggetti esterni incaricati del trattamento

Il Comune può affidare parte del trattamento a soggetti esterni all'Ente designandoli quali responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE.

I compiti affidati a tali soggetti devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione, da contratto o altro atto giuridico che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie interessate, gli obblighi e i diritti del titolare e del responsabile del trattamento.

Art.7 – Incaricato al trattamento

1. Il responsabile designa gli incaricati al trattamento individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, o incaricando un soggetto esterno ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

2. Il Responsabile designa e nomina con proprio atto i soggetti autorizzati, ai sensi degli artt. 4.10, 29, 32.4, GDPR, e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli appartenenti al Servizio di Polizia. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO - III
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art.8 – Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a) e c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un rimborso spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.

10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.9 – Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di cui al presente regolamento, sono posizionati appositi cartelli – informativa minima – collocati prima del raggio di azione delle telecamere/fotocamere o in prossimità delle stesse. L'attivazione del sistema di videosorveglianza mobile è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in particolare, sono posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere/fotocamere, in modo chiaramente visibile, come "informativa di primo livello", appositi cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali: "Comune di Agrigento – Area soggetta a videosorveglianza. La registrazione è effettuata dal Comune di Agrigento per fini di accertamento degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti" o dicitura similare.

2. Il cartello rinvia, anche mediante QR Code, all'informativa completa presente sul sito web istituzionale del Comune di Agrigento.

3. Il Comune si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione alla cittadinanza.

4. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.

5. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.
6. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 2 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.
7. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
8. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione, quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.
9. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.
10. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

CAPO - IV
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI,
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.10 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, da parte del Comune di Agrigento a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento specifica che autorizzi la comunicazione. In mancanza di una norma specifica, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alle finalità per le quali è stato installato l'impianto.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia (che non siano collegate al sistema), dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 51/2018 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati e ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

4. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Agrigento è possibile in favore di altri soggetti qualificati (ad es. altre autorità pubbliche) cui la comunicazione è dovuta in forza di disposizioni di legge.

5. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Comandante provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

6. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

7. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento, che rilascerà, ove necessario, copia delle riprese.

Art.11 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.2 del presente regolamento.

Art.12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.142 e seguenti del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

CAPO - V DISPOSIZIONI FINALI

Art.13 – Disposizioni finali

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto

1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico ed inserita nel sito internet del Comune.

2. L'installazione di telecamere/fotocamere per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all'art.2 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione del Comandante della Polizia Municipale, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

dott.ssa Teresa Nobile

IL PRESIDENTE

prof. Giovanni Civiltà

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Concetta Floresta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ (Reg. Pub. n. _____).

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Concetta Floresta



Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Agrigento, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
